

## **MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016**

### **INTEGRAZIONE INTRODUZIONE**

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D. LGS. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture *affidati previo espletamento di una procedura comparativa di gara.*

*Alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 113 e della sua collocazione all'interno del Codice degli Appalti gli incentivi ivi previsti sono corrisposti al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e non anche nei casi di contratti di concessione, co-progettazione e partenariati pubblici privati (Atto di segnalazione ANAC 09/03/2021 – Corte dei Conti Sez. Aut. Delibera n. 15 del 11/06/2019).*

### **MODIFICA ART. 2 – GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

Quanto ai lavori con importo sino ad € 150.000,00 compresi, gli stessi non concorrono alla determinazione del compenso incentivante.

### **INTEGRAZIONE ART. 3 – FUNZIONI INCENTIVATE E PRESUPPOSTI PER L'INCENTIVAZIONE**

*Gli incentivi tecnici sono emolumenti economici accessori funzionalmente destinati a retribuire – in chiave premiale ed aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni gestionali, esecutive e di controllo.*

*L'elencazione delle attività incentivabili con tali compensi prevista dall'art.113 è da reputarsi tassativa e, dunque, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.*

*Le funzioni incentivabili sono, invero, soltanto quelle "tecniche" specificamente enumerate dalla norma con espresso divieto di ampliamento oltre la lettera della legge.*

### **INTEGRAZIONE ART. 5 – MODALITA' DI DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

*Nella nozione di “collaboratori” ai quali spetta l'incentivo vanno ricompresi i soggetti in possesso anche di profili professionali non tecnici purché necessari ai compiti da svolgere come, ad esempio, gli istruttori amministrativi che, in relazione ad ogni singola procedura, collaborino fattivamente durante tutte le fasi come individuate dalla normativa vigente.*

*Il termine “collaboratore” ai fini della ripartizione dell'incentivo non può limitarsi alla valutazione del bagaglio professionale tecnico e amministrativo ma deve porsi in stretta correlazione alla tipologia delle attività da compiere in relazione all'incarico allo stesso assegnato.*

### **MODIFICA ART. 8 – ATTI ESCLUSI DALL'INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE**

Sono esclusi dall'incentivazione *gli appalti di fornitura di servizi affidati mediante adesione ad una convenzione Consip, i contratti di concessione, di co-progettazione nonché i partenariati pubblici e privati, i lavori svolti con buoni d'ordine o similari e liquidazione in forma semplificata con visto sulle fatture, i lavori svolti in amministrazione diretta, i lavori di importo pari o inferiore ad €.*

150.000,00, i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 17 del D. LGS. 50/2016.

## **INTEGRAZIONE ART. 9 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INCENTIVATE**

*Relativamente agli appalti di servizi e forniture il compenso premiante può essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del Direttore dell'Esecuzione inteso quale soggetto autonomo e distinto dal RUP e, quindi, nel solo caso di servizi e forniture di importo superiore a 500.000 ovvero di particolare complessità (Corte dei Conti – Sez. Aut. – Delibera n. 2/2019; Corte dei Conti Sez. Aut. – Delibera n. 15/2019; Corte dei Conti - Reg. Veneto n. 301/2019; Corte dei Conti - Reg. Lazio – Delibera n. 60/2020).*

*I compensi incentivanti in parola sono erogabili quindi solo laddove sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione, nomina richiesta - come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella precitata deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG - “secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità”.*

*L'art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che, di norma, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture coincida con il responsabile unico del procedimento, ma la disciplina di attuazione contenuta nelle Linee guida A.N.AC. n. 3 – par. 10.2 sopra richiamate individua espressamente i casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non può coincidere con il responsabile del procedimento (tra cui proprio quelli di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro e interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico).*

## **INTRODUZIONE NUOVO ART. 10 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

*La figura del Direttore dell'Esecuzione (DEC) negli appalti pubblici di servizi e forniture è disciplinata dal Titolo III del Decreto Ministeriale n. 49/2018 (Approvazione delle **linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**)*

*L'incarico di DEC è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora non vi sia tale coincidenza (appalti di importo superiore a 500.000,00 euro o di particolare complessità), la stazione appaltante, su proposta del RUP, nomina il DEC individuato tra personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni, professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8 del D. LGS n. 50 del 18-4-2016.*

*Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.*

*Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.*

*Il DEC assicura la regolare esecuzione del contratto monitorando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante fornendo elementi per l'applicazione delle penali e la risoluzione delle controversie, nonché il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.*

*Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.*

**MODIFICA ART. 10 (Nuovo art. 11) – GRADUAZIONE FONDO INCENTIVANTE**

La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. 50/2016 è graduata secondo la tabella che segue, in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

lettera	Opera o lavoro	Importo	Percentuale
a	servizi e forniture	pari o superiore ad Euro 5.000.001,00	0,50
b	servizi e forniture	compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00	0,70
c	servizi e forniture	pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 e euro 500.001,00	1,10

**MODIFICA ART. 13 (Nuovo art. 14) – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

Attività e Percentuale attribuita per servizi o forniture		
1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	48%
2	Programmazione della spesa (ragioneria, programmazione gare)	4% (ragioneria 3%; programmazione gare 1%)
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	18%
4	Direzione dell'esecuzione e collaboratori	25 %
5	Verifica di conformità	5%
	TOTALE FORNITURE O SERVIZI	100%

**MODIFICA ART. 14 (Nuovo art. 15) – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

Generalmente ai collaboratori verrà riconosciuta una quota parte pari al 30% dell'aliquota riferita al responsabile dell'attività specifica. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

**INTRODUZIONE NUOVO ART. 17 – ESCLUSIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

*Ai componenti delle commissioni di gara, per la loro attività di commissari, non spettano gli incentivi neppure nel caso in cui tali attività siano svolte nell'ambito di una Stazione Unica*

*Appaltante, trattandosi di attività prive di natura tecnico-esecutiva e meramente valutativa da condurre in applicazione delle regole e dei criteri enunciati nel bando di gara.*

*La Corte dei Conti della Lombardia con recente Delibera n. 73 del 07/05/2021, ha chiarito che:*

*“...non è possibile riconoscere gli incentivi tecnici per l'espletamento di attività svolte dai dipendenti della stazione appaltante come Commissari di gara, in quanto, come può agevolmente desumersi dall'univoco avverbio "esclusivamente", riportato nel comma 2, l'elencazione delle attività incentivabili con tali compensi è da reputarsi tassativa e, dunque, non suscettibile di interpretazione estensiva o, peggio, analogica. Le funzioni incentivabili sono, invero, soltanto quelle "tecniche" specificamente enumerate dalla norma: funzioni di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, funzioni di RUP, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, funzioni di collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità e funzioni di collaudatore statico”.*